



I.I.S. VERONA TRENTO

Via Ugo Bassi , Isolato 148 – n°73, 98123, Messina

Plesso Majorana:
Indirizzo Professionale:
MAT – Elettronica

Sede Centrale - Indirizzo Tecnologico:
CAT – INFORMATICA - GRAFICA-
ELETTROTECNICA-MECCANICA-CHIMICA

Sede Centrale - Corso Serale:
Tecnologico e Professionale

I.I.S. "VERONA TRENTO"
MESSINA
Prot. 0016761 del 08/09/2026
IV-1 (Uscita)

A tutto il personale scolastico
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Al DSGA
All'Albo
Al sito web dell'Istituto

Circ. n°. 27 diurno

Circ. n°. 10 serale

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali a scuola
– Disposizioni organizzative e integrazione del Regolamento d'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;

VISTE le disposizioni ministeriali in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3392 del 16 giugno 2025, relativa all'utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole secondarie di secondo grado;

CONSIDERATA la necessità di garantire un ambiente scolastico favorevole all'apprendimento, all'attenzione, alla partecipazione e alle relazioni interpersonali;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di prevenire fenomeni di distrazione, uso improprio dei dispositivi, registrazioni non autorizzate, diffusione di immagini o contenuti lesivi della dignità e della privacy delle persone;

DISPONE

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI

Art. 1 – Principi generali

1. Il divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici personali è finalizzato a tutelare il diritto all'apprendimento, favorire l'attenzione e la partecipazione alle attività didattiche, promuovere le relazioni interpersonali e garantire un ambiente scolastico rispettoso e inclusivo.
2. Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo responsabile e consapevole le tecnologie digitali e a rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico.
3. Durante la permanenza a scuola, il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici personali devono rimanere **spenti o comunque non utilizzabili e custoditi secondo le modalità stabilite dall'Istituto**.
4. Il divieto riguarda, a titolo esemplificativo:
 - telefoni cellulari e smartphone;
 - smartwatch e dispositivi analoghi, quando utilizzabili per comunicare o accedere a contenuti digitali;
 - tablet e altri dispositivi personali, salvo specifiche autorizzazioni;
 - auricolari e cuffie personali quando utilizzati per finalità non autorizzate;
 - qualsiasi dispositivo che si possa collegare alla rete.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il divieto si applica durante:
 - le lezioni e le attività didattiche;
 - le verifiche scritte e orali;
 - gli intervalli e i momenti di pausa, qualora lo studente si trovi all'interno dei locali scolastici;
 - le attività laboratoriali;
 - le assemblee e le attività collegiali degli studenti;
 - le attività di orientamento;
 - le uscite didattiche e le visite guidate, salvo diverse disposizioni del docente accompagnatore;
 - ogni altra attività organizzata o autorizzata dalla scuola.
2. Il divieto si applica anche durante eventuali ore di supplenza, attività di recupero, potenziamento o altre attività scolastiche.

Art. 3 – Modalità di custodia

1. Il telefono cellulare deve essere spento e riposto nello zaino, nella borsa o in altro luogo di custodia individuato dall'Istituto.
2. Il dispositivo non deve essere lasciato sul banco, tenuto in mano, utilizzato sotto il banco o occultato tra il materiale scolastico.
3. Lo studente è responsabile della corretta custodia del proprio dispositivo.
4. L'Istituto prevede che i cellulari dovranno essere riposti nelle tasche al muro in ordine di elenco alfabetico e gli studenti saranno responsabili in particolare durante la ricreazione.

Art. 4 – Utilizzo per finalità didattiche

1. L'utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo personale può essere consentito esclusivamente dal docente per specifiche e documentate finalità didattiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Istituto.
2. L'autorizzazione è limitata al tempo e alle finalità dell'attività didattica.
3. Al termine dell'attività, il dispositivo dovrà essere nuovamente spento e custodito secondo le modalità previste.

Art. 5 – Esigenze personali, familiari e di salute

1. Eventuali esigenze urgenti di comunicazione tra studente e famiglia devono essere gestite attraverso i canali messi a disposizione dall'Istituto.
2. In caso di particolari esigenze personali, familiari o di salute, debitamente motivate, la famiglia può presentare richiesta al Dirigente scolastico affinché siano individuate specifiche modalità organizzative.
3. Restano salve le eventuali deroghe previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Verifiche e prove di valutazione

1. Durante le verifiche e le prove di valutazione è vietato utilizzare o avere a disposizione dispositivi elettronici non autorizzati.
2. Il docente può richiedere agli studenti di riporre tali dispositivi nelle modalità stabilite per lo svolgimento della prova.
3. L'eventuale utilizzo del dispositivo durante una verifica sarà valutato dal docente secondo la disciplina prevista per lo svolgimento della prova e potrà costituire anche violazione disciplinare, qualora ricorrano i relativi presupposti.

Art. 7 – Fotografie, registrazioni e diffusione di contenuti

1. È vietato utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per fotografare, filmare o registrare audio di studenti, docenti, personale scolastico o altre persone presenti nell'Istituto senza la necessaria autorizzazione.
2. È vietata la diffusione o pubblicazione, attraverso social network, applicazioni di messaggistica, piattaforme digitali o altri mezzi, di immagini, video, registrazioni audio o altri contenuti relativi alla vita scolastica effettuati in violazione delle disposizioni dell'Istituto, della normativa vigente o dei diritti delle persone coinvolte.
3. Particolare gravità assume la diffusione di contenuti aventi carattere offensivo, denigratorio, discriminatorio, intimidatorio o lesivo della dignità, della reputazione o della riservatezza delle persone.
4. Restano ferme le eventuali responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Violazioni e provvedimenti disciplinari

Le violazioni delle presenti disposizioni costituiscono infrazioni al Regolamento d'Istituto. I provvedimenti disciplinari sono adottati secondo i principi di **gradualità, proporzionalità, individualizzazione e finalità educativa**, tenendo conto della natura della violazione, della sua gravità, dell'eventuale reiterazione e delle circostanze del caso.

Violazione	Prima violazione	Reiterazione
Utilizzo del cellulare durante le attività scolastiche senza autorizzazione	Richiamo verbale e invito immediato a riporre il dispositivo	Richiamo scritto/annotazione e provvedimento disciplinare proporzionato
Cellulare utilizzato più volte nonostante il richiamo del docente	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia	Convocazione della famiglia e ulteriore provvedimento disciplinare
Utilizzo di smartwatch, auricolari o altro dispositivo non autorizzato che si collega alla rete	Richiamo e invito a riporre il dispositivo	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia
Utilizzo del dispositivo durante una verifica	Richiamo/annotazione secondo le modalità della prova e	Provvedimento disciplinare proporzionato, oltre alle

Violazione	Prima violazione	Reiterazione
	comunicazione al docente responsabile	conseguenze previste per la prova
Fotografia o registrazione non autorizzata di persone a scuola	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia; richiesta di cessazione dell'uso/diffusione del contenuto	Sanzione disciplinare più grave, in relazione alla natura e alle conseguenze della condotta
Diffusione di foto, video o registrazioni senza autorizzazione	Convocazione della famiglia e procedimento disciplinare	Sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti
Diffusione di contenuti offensivi, denigratori, intimidatori, discriminatori o lesivi della dignità di altre persone	Procedimento disciplinare con valutazione della gravità e delle conseguenze	Provvedimento disciplinare più grave, secondo la normativa e il Regolamento d'Istituto
Utilizzo del dispositivo per realizzare o favorire atti di bullismo o cyberbullismo	Procedimento disciplinare specifico, tenuto conto della gravità dei fatti	Provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto

Art. 9 – Ritiro temporaneo del dispositivo

1. In caso di utilizzo non autorizzato, il docente può chiedere allo studente di **spegnere immediatamente il dispositivo e riporlo** secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Qualora l'Istituto preveda il temporaneo ritiro del dispositivo, tale misura dovrà essere disciplinata da specifiche disposizioni organizzative, con indicazione delle modalità di custodia e di restituzione alla famiglia o allo studente.
3. Il dispositivo eventualmente ritirato dovrà essere custodito in condizioni tali da garantirne l'integrità e la riservatezza dei dati personali.
4. Il personale scolastico **non è autorizzato ad accedere ai contenuti personali presenti sul dispositivo** dello studente, salvo quanto previsto dalla legge e dalle competenze delle autorità preposte.
5. Per la mancata consegna del device si prevede:

Violazione	Prima violazione
Primo richiamo/esortazione a consegnare il dispositivo	Richiamo verbale e invito immediato a riporre il dispositivo. Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia.
Secondo richiamo/esortazione a consegnare il dispositivo	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia. Divieto di partecipazione alle uscite didattiche per 3 (tre) mesi.
Terzo richiamo/esortazione a consegnare il dispositivo	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia. Divieto di partecipazione alle uscite didattiche per l'intero anno scolastico.

Art. 10 – Responsabilità per i dispositivi personali

1. La scuola non risponde dello smarrimento, del furto o del danneggiamento di telefoni cellulari, smartwatch, tablet, auricolari o altri dispositivi personali introdotti a scuola.
2. Si raccomanda pertanto agli studenti e alle famiglie di non portare a scuola dispositivi non necessari alle attività scolastiche.

Art. 11 – Compiti del personale scolastico

1. Tutto il personale docente è tenuto a far rispettare le presenti disposizioni nell'ambito delle proprie attività.
2. Il personale scolastico è invitato ad adottare comportamenti coerenti con le finalità educative del presente Regolamento e a promuovere negli studenti un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie.
3. Le disposizioni organizzative relative alla custodia dei dispositivi e alla gestione delle eventuali violazioni sono definite dal Dirigente scolastico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Comunicazione alle famiglie

Le famiglie sono chiamate a collaborare con l'Istituto nel sostenere il rispetto delle presenti disposizioni, sensibilizzando gli studenti sull'importanza di un uso responsabile della tecnologia e sul rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente articolo entra in vigore a decorrere dal **9 settembre 2026** e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Eventuali disposizioni precedenti incompatibili con il presente articolo si intendono sostituite o adeguate alla presente disciplina.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 163 del 07/09/2026.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993